

Allegato n. 1  
Vigevano il 23 MAG 2021  
n. del atto registrato  
al n. 202  
3

Agenczia delle Entrate  
Ufficio Terziario  
Vigevano

Associazione Sportiva Dilettantistica  
**TENNIS CLUB VIGEVANO 1905**  
**POLISPORTIVA**

Il delegato del Direttore Provinciale  
delle Attività Sportive  
Il Funzionario  
Francesca Migliardi

Via del Convento 15 - 27029 Vigevano (PV)

C.F. 85004490182

FONDAZIONE ANNO 1905

**STATUTO**

**PRINCIPI**

**Art.1 - Denominazione sede e durata**

1.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.lgs. 36 del 26 febbraio 2021 è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS CLUB VIGEVANO 1905 POLISPORTIVA (ed in breve anche Polisportiva T.C.V. 1905 A.S.D.), priva di personalità giuridica con sede in Vigevano via del Convento 15 e regolata dal presente Statuto.

1.2 L'associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune può essere deliberata dal Consiglio direttivo, non costituendo una modifica statutaria.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta secondo le modalità di cui al paragrafo scioglimento.

**Art. 2 – Scopo e oggetto sociale**

2.1 L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.

2.2 L'associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.

2.3 L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 36/2021, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive: tennis, pesistica e nuoto.

2.4 L'esercizio delle attività sportive è attuato anche attraverso:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;



- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e di campi sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;

- la costituzione di squadre di atleti;

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

2.5 L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima si affilierà e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di affiliarsi, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

2.6 Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali, l'associazione può:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di Impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

2.7 Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'associazione potrà istituire al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento impartiti dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva cui si affilierà

2.8 L'associazione può aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

### **Art. 3 – Attività secondarie e strumentali**

3.1 L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art 9 del DLgs.36/2021.

3.2 l'associazione ad esempio potrà:

- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc..., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o Indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;

- instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;

- cedere e acquisire diritti legati alla formazione degli atleti;

- esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

#### **Art. 4 – Risorse economiche**

4.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative suppletive e aggiuntive degli associati;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche e di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare e manifestazioni di carattere sportivo;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

4.2 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

4.3 Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'associazione.

4.4 Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art.5 - Segni distintivi**

5.1 I colori associativi sono il giallo e il rosso.

## **ASSOCIATI**

#### **ART. 6 - Associati**

6.1 Possono essere associati tutte le persone fisiche, giuridiche, italiane e straniere, e gli enti di diritto privato senza scopo di lucro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio direttivo, che siano accettati dal medesimo Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e quella annuale e che dichiarino nella domanda di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'associazione;
- di rispettare le norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva cui intende affidarsi;



- di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

6.2 La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale.

6.3 Il consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 15 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione viene comunicata all'interessato.

6.4 Tutti gli associati dovranno essere iscritti anche alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva cui si andrà ad affiliare, il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva cui si affilierà dovranno essere richiesti per il tramite dell'associazione.

6.5 Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea. Tutti gli associati sono vincolati all'associazione per la durata di un anno sociale.

6.6 La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

6.7 L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio direttivo.

6.8 La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- per recesso volontario, da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo
- per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata;
- per esclusione nel caso in cui si verificano uno dei seguenti fatti:
  - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
  - inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
  - inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva cui si affilierà;
  - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
  - condotta contraria alle attività dell'associazione;
  - quando siano intervenuti i motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile le prosecuzioni del rapporto associativo;
- per decesso.

6.9 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera motivata di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso al collegio dei probiviri. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio direttivo e confermato dal collegio dei probiviri deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio

con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

6.10 L'associato radiato non può essere più ammesso.

6.11 Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote associative arretrate.

## **Art 7 – Diritti e doveri degli associati**

7.1 Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare se maggiorenni per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi associative;
- di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione posti a disposizione degli associati;
- di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dagli appositi regolamenti interni.

7.2 Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva cui si affilierà riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- osservare le norme e le direttive del CONI;
- pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

## **Art.8 – Tipologie di Associati**

8.1 Gli associati possono essere:

- **Ordinari:** sono tutti gli associati che non sono "Onorari"; solo coloro che hanno superato il diciottesimo anno di età hanno diritto di voto.
- **Onorari:** sono coloro a cui il Consiglio Direttivo per particolari meriti sportivi e/o sociali intende conferire la qualifica di socio onorario. Il socio onorario non ha diritto di voto.

## **Art.9 Quote associative**

9.1 Le quote associative sono determinate dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio di ogni anno sociale e devono essere corrisposte secondo le modalità fissate dallo stesso.



9.2 Il mancato pagamento della quota sociale secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo è causa di estromissione dell'associato, salvo in ogni caso dell'obbligo del pagamento della quota.

9.3 La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

9.4 L'estromissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo previo invito all'associato moroso di adempiere nel termine di quindici giorni al pagamento della quota.

#### **Art.10 – Obbligo di osservazione dello Statuto**

10.1 Gli Associati ed i frequentatori sono tenuti ad un comportamento corretto e dignitoso ed al rispetto dello Statuto, delle delibere dell'assemblea degli associati, di quelle del Consiglio Direttivo e del regolamento, nonché alla cura ed al corretto uso delle attrezzature del Club.

10.2 Il potere disciplinare nei confronti degli associati spetta al consiglio direttivo.

10.3 Sono previste le sanzioni del richiamo, della sospensione, della radiazione.

10.4 La valutazione dei comportamenti e la scelta delle sanzioni da irrogare è fatta dal Consiglio Direttivo previa audizione o richiesta di osservazioni da parte dell'interessato. Il Consiglio Direttivo decide in piena autonomia.

#### **Art.11 – Elettorato passivo**

11.1 Possono ricoprire cariche associative i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della FITP, Ente di Promozione sportiva o Disciplina associata di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Disciplina associata ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

## **ASSEMBLEE**

#### **Art.12 – Organi dell'Associazione**

12.1 Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri (ove eletto), il Collegio dei Revisori (ove eletto).

#### **Art.13 – Elezione Consiglio Direttivo e Collegio Probiviri**

13.1 L'Assemblea degli associati elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di cinque e più di nove.

13.2 L'Assemblea degli associati elegge altresì qualora lo reputasse necessario il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

#### **Art.14 – Assemblea degli Associati**

14.1 L'assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria, può deliberare in prima o seconda convocazione e si riunisce di regola presso la sede sociale.

14.2 L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio e sulla relazione del Consiglio Direttivo e sulle cariche associative e deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria delibera su tutti gli altri argomenti.

14.3 La convocazione deve essere effettuata con comunicazione agli Associati da effettuarsi a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o affissione nei locali della sede dell'associazione almeno sette giorni prima della data fissata.

14.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che sceglie tra i presenti un segretario.

14.5 Possono intervenire all'Assemblea personalmente o per delega tutti gli associati con diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative anche se in forma rateale.

14.6 Ciascun associato maggiorenne ha diritto di voto. L'insieme dei voti così conteggiati rappresenta i voti esprimibili. Ciascun associato potrà essere portatore di un massimo di tre deleghe. Delle sedute viene redatto verbale sull'apposito libro a cura del segretario.

#### **Art.15 – Assemblea Ordinaria**

15.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano.

#### **Art.16 – Assemblea Straordinaria**

16.1 L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando sia richiesta in seguito a domanda scritta di almeno un quarto degli associati.

16.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti associati che rappresentino due terzi dei voti esprimibili, in seconda convocazione la maggioranza dei voti esprimibili. Essa delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano.

16.3 Le delibere che riguardino lo scioglimento dell'associazione devono sempre essere assunte con il consenso di tanti associati che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili.

#### **Art.17 – Delibere Assembleari**

17.1 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto mediante affissione nella sede sociale.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 18 – Il Consiglio Direttivo**

18.1 L'associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri tra cinque e nove ed eletto dall'assemblea per un periodo di tre anni.

18.2 Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario-Tesoriere.

18.3 I consiglieri svolgono la propria attività a titolo assolutamente gratuito.

18.4 L'assemblea potrà nominare in aggiunta al Consiglio e per particolari meriti associativi un Presidente Onorario senza funzioni direttive.



18.5 In caso di dimissioni o cessazione della carica di un consigliere gli subentra il primo dei non eletti, qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio lo stesso decade e resta in carica solo per l'immediata convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche.

#### **Art.19 – Poteri del Consiglio Direttivo**

19.1 Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al consiglio direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione
- le decisioni inerenti la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione
- la redazione annuale e la presentazione in assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale
- la fissazione delle quote associative
- la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso
- la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'assemblea
  - la delibera sull'ammissione di nuovi associati
  - la stipula di ogni contratto commerciale, sportivo e pubblicitario
  - la richiesta di affidamenti bancari e/o finanziamenti

#### **Art.20 – Riunioni del Consiglio Direttivo**

20.1 Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Delle riunioni del consiglio viene redatto verbale sull'apposito libro a cura del Segretario.

#### **Art.21 – Il Presidente**

21.1 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dal consiglio direttivo, presiede l'assemblea e il consiglio direttivo stesso e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

#### **Art.22 – Il Vice-Presidente**

22.1 Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Art.23 – Il Segretario/Tesoriere**



23.1 Il segretario/tesoriere redige i verbali delle riunioni degli organi associativi e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità. Redige ed aggiorna il mansionario dei componenti il consiglio direttivo e dei collaboratori e/o dipendenti. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Dovrà attivarsi affinché tutte le entrate e le spese dell'associazione avvengano in modo tracciabile.

#### **Art.24 - Nomina Commissioni**

24.1 Il Consiglio può istituire apposite commissioni aventi carattere consultivo su determinate iniziative o attività.

#### **Art.25 - Decadenza del Consiglio Direttivo**

25.1 Il consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi 30, curando l'ordinaria amministrazione.

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Art.26 - Il Collegio dei Probiviri**

26.1 Le controversie tra associati e organi dell'associazione, escluso il pagamento delle quote, saranno risolte mediante ricorso al collegio dei probiviri.

26.2 Il collegio è composto da tre membri, anche non associati, dei quali uno con funzioni di presidente, giudicherà secondo equità e la sua pronuncia avrà valore sostitutivo della volontà delle parti.

26.3 Il suo giudizio espresso a maggioranza e previo esame delle parti sarà inappellabile.

26.4 Il collegio viene eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni, non possono far parte del collegio i membri del consiglio direttivo.

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **Art.27 - Il Collegio**

27.1 Il collegio dei revisori può essere eletto dall'assemblea. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti e resta in carica tre esercizi ed elegge al proprio interno il presidente ove non l'avesse nominato l'assemblea in sede di elezione del collegio stesso. L'assemblea può deliberare in luogo del collegio la nomina del revisore unico ex art. 2.477 Codice Civile.

27.2 Il collegio dei revisori e/o il revisore unico devono controllare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e sul rispetto dello statuto.

Possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee ove presenta la propria relazione sul bilancio consuntivo e preventivo

## **PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **Art.28 - Patrimonio**

28.1 Il patrimonio dell'associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o Enti pubblici e da eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o a essa pervenuti a qualsiasi titolo.

### **Art.29 - Avanzi di gestione o Fondi di Riserva**

29.1 Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli associati ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

### **Art.30 - Esercizi sociali**

30.1 L'anno associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

30.2 Il consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

## **SCIOGLIMENTO**

### **Art.31 - Scioglimento**

31.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati su proposta del consiglio direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva cui si affilierà o dal CONI.

## **NORME FINALI**

### **Art.32 - Disposizioni legislative**

32.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di Enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato nell'assemblea tenutasi il 3 maggio 2024  
Il presidente





3 202 23/05/2024

0,00

**TPL24L000202000MD**

0,00

codice identificativo  
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TPL

